



33567-19

REPUBBLICA ITALIANA  
In nome del Popolo Italiano  
**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**  
PRIMA SEZIONE PENALE

Composta da:

ANTONELLA PATRIZIA MAZZEI	- Presidente -	Sent. n. sez. 1624/2019
DOMENICO FIORDALISI		CC - 21/05/2019
MONICA BONI	- Relatore -	R.G.N. 46084/2018
ROBERTO BINENTI		
FRANCESCO ALIFFI		

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso proposto da:

(omissis) nato a (omissis)

avverso la sentenza del 14/11/2018 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMA

udita la relazione svolta dal Consigliere MONICA BONI;

lette/sentite le conclusioni del PG LUCA TAMPIERI

Il PG conclude per l'inammissibilità del ricorso attivato d'ufficio e per l'accoglimento del ricorso proposto dal difensore.

udito il difensore

L' Avv. (omissis) difensore di (omissis) insiste per l'accoglimento del ricorso.

## Ritenuto in fatto

1. Con ordinanza emessa in data 14 novembre 2018 la Prima sezione penale della Corte di cassazione dichiarava inammissibile il ricorso proposto personalmente da (omissis) avverso l'ordinanza, emessa in data 16 luglio 2018 dal Tribunale di Taranto, quale giudice dell'esecuzione, che aveva rigettato l'opposizione dallo stesso proposta in riferimento al provvedimento dello stesso Tribunale, che il 26 febbraio 2018 aveva applicato nei suoi confronti l'indulto nella misura di mesi sei e giorni cinque di reclusione sulla maggior pena, determinata con decreto di unificazione di pene concorrenti, emesso dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Taranto il 24 novembre 2017.

1.1 A fondamento della decisione il Tribunale aveva rilevato che con l'originario incidente di esecuzione non era stata sollevata la questione, proposta, invece, con l'opposizione, circa la vanificazione degli effetti dell'indulto a ragione della già ottenuta unificazione per continuazione, giusta ordinanza del Tribunale di Taranto in data 8 febbraio 2017, dei reati giudicati con le sentenze del G.i.p. del Tribunale di Taranto del 28 febbraio 2011, irrevocabile il 29 dicembre 2014, di condanna alla pena di anni dieci di reclusione ed euro 31.196 di multa e del G.i.p. del Tribunale di Brindisi del 15 dicembre 2005, irrevocabile il 28 gennaio 2008, di condanna alla pena di anni quattro, mesi due di reclusione ed euro 18.000 di multa, con rideterminazione della pena complessiva in anni undici, mesi due, giorni venti di reclusione ed in euro 34.000 di multa, cosa che avrebbe imposto l'applicazione del beneficio nella misura massima consentita. Rilevava poi, quanto al merito dell'opposizione, che la stessa era infondata poiché l'ordinanza applicativa della continuazione era definitiva e la questione ora sollevata non era stata proposta quando era stato chiesto il riconoscimento della continuazione, nonostante fosse stato già noto il provvedimento del Giudice dell'esecuzione di Brindisi del 9 aprile 2008, che aveva applicato l'indulto per anni due, mesi cinque e giorni venticinque di reclusione ed euro 10.000 di multa sulla pena di cui alla sentenza del G.i.p. del Tribunale di Brindisi del 15 dicembre 2005, irrevocabile il 28 gennaio 2008. Pertanto, correttamente il giudice dell'esecuzione col provvedimento opposto non aveva sciolto il cumulo giuridico di pene per individuare altro reato sul quale applicare l'indulto.

2. Soltanto in data 13 settembre 2018 la cancelleria del Tribunale di Taranto inviava alla Corte di cassazione il ricorso, presentato dal difensore del (omissis), avverso la medesima ordinanza, ricorso qui pervenuto in data 26 settembre 2018 e non trattato unitamente a quello presentato personalmente dall'interessato. Con tale atto il difensore ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza impugnata, deducendo con unico motivo la violazione di norme di legge e di norme processuali penali in



relazione agli artt. 1 Legge n. 241/2006, 663 e 672 cod. proc. pen., 174, comma 2, cod. pen.. Secondo la difesa, l'ordinanza era erronea poiché rispetto al nuovo cumulo di pene derivante dal riconoscimento della continuazione non vi era nessuna questione da sollevare in riferimento all'applicazione dell'indulto e detto provvedimento è suscettibile di essere modificato in funzione degli eventi che riguardano la fase esecutiva. Pertanto, preso atto dell'unificazione per continuazione dei reati oggetto delle due sentenze del G.i.p. del Tribunale di Taranto del 28 febbraio 2011 e del G.i.p. del Tribunale di Brindisi del 15 dicembre 2005, il giudice dell'esecuzione avrebbe dovuto ai sensi dell'art. 672 cod. proc. pen. provvedere ad applicare l'indulto per intero sulla pena unica cumulata.

Inoltre, il ricorrente non aveva nessun titolo per impugnare l'ordinanza favorevole del giudice dell'esecuzione del Tribunale di Taranto del 8 febbraio 2017, mentre non si è considerato che la pena di anni quattro, mesi due di reclusione ed euro 18.000 di multa, di cui alla sentenza del G.i.p. del Tribunale di Brindisi del 15 dicembre 2005 non esiste più in quanto tale, perché era stata rideterminata per continuazione in anni due, mesi undici, giorni dieci di reclusione.

3. Poiché nel momento di trattazione del procedimento, instaurato a seguito del ricorso personale del condannato non era nota l'avvenuta proposizione di distinto ricorso da parte del suo difensore, veniva quindi attivato l'ufficio ai sensi dell'art. 625-bis, comma 3, cod. proc. pen. il procedimento per eliminazione dell'errore materiale connesso all'omesso esame di tale seconda impugnazione.

### **Considerato in diritto**

1. Rileva il Collegio che la mancata conoscenza dell'avvenuta proposizione da parte del difensore dell'interessato, avv.to (omissis), di autonomo ricorso avverso la medesima ordinanza, già impugnata personalmente dal (omissis) di propria iniziativa in data 21 luglio 2018, ha dato luogo ad una indebita duplicazione di procedimenti per la mancata trattazione unitaria dei due atti di ricorso nell'ambito del medesimo processo ed alla pronuncia di inammissibilità del ricorso personale del (omissis) senza che fosse contestualmente esaminato anche quello a firma del suo legale. Tale situazione è frutto di un disguido della cancelleria del Tribunale di Taranto nella trasmissione in tempi differenziati dei due atti d'impugnazione, che ha condizionato la formazione di due distinti incarti processuali all'atto del loro arrivo presso la cancelleria centrale di questa Corte e la decisione in precedenza assunta da questa Corte, e che costituisce un errore di fatto, assimilabile all'errore materiale.

1.1 L'art. 625-bis cod. proc. pen. contempla il ricorso straordinario quale strumento per la correzione dell'errore materiale o di fatto contenuto nei provvedimenti pronunciati dalla Corte di cassazione, attivabile ad istanza di parte,



oppure d'ufficio. Il secondo comma regola il caso della proposizione del ricorso ad iniziativa di una delle parti ed impone il rispetto del termine perentorio di centottanta giorni, decorrente dal deposito della motivazione della sentenza così impugnata; il successivo terzo comma, modificato dall'art. 1, comma 68, della legge n. 103 del 2017, riconosce la possibilità dell'attivazione ufficiosa del rimedio inficiante le pronunce di legittimità, ma introduce un regime differenziato nel senso che, quando sia rilevato l'errore percettivo, il termine per l'introduzione del ricorso è di novanta giorni, decorrente dalla deliberazione della sentenza a differenza di quanto stabilito in caso di errore materiale, che *"può essere rilevato dalla corte di cassazione, d'ufficio in ogni momento"*. L'esenzione dal rispetto di termini perentori prescritti per la proposizione del ricorso della parte o d'ufficio, opera nel solo caso si debba emendare dai provvedimenti pronunciati dal giudice di legittimità un errore materiale e non un errore percettivo o di fatto. E' illuminante quanto esposto nella relazione governativa sullo schema del disegno di legge, ove si è precisato che la previsione del termine abbreviato di novanta giorni, "pari al triplo di quello previsto per il deposito della sentenza e decorre appunto dalla deliberazione, dal momento che è dalla rilettura degli atti del processo in sede di redazione della motivazione che la Corte può avvedersi, senza sollecitazione delle parti, dell'errore in cui è "incorsa", mentre per le parti il termine prolungato sino a centottanta giorni si giustifica con la necessità di avere contezza della decisione, corredata dalla sua parte motiva, per poter riscontrare la presenza di errori percettivi degli atti interni al giudizio di legittimità. Non altrettanto è necessario per poter riconoscere l'errore o l'omissione materiale, la cui eliminazione, non apportando modifiche sostanziali al provvedimento giudiziale della Corte di cassazione, può intervenire in qualsiasi momento.

1.2 Nell'elaborazione esegetica, propria della giurisprudenza di legittimità, sono stati individuati i criteri che consentono di distinguere l'errore materiale da quello che ammette la proposizione del ricorso straordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen.. In particolare le Sezioni Unite hanno precisato che nella procedura di correzione degli errori materiali, prevista dall'art. 130 cod. proc. pen., è assente la funzione sostitutiva propria dei mezzi di impugnazione, ordinari e straordinari (Cass., Sez. Un., 9/10/1996, Armati, rv. 206176; Cass., Sez. Un., 18/05/1994, Armati, rv. 198543). Anche nei successivi interventi delle Sezioni Unite è stata ribadita la linea interpretativa di rigida delimitazione degli interventi correttivi aventi ad oggetto gli errori materiali (n. 16103 del 27/03/2002, Basile, rv. 221283; Sez. U, n. 16102 del 27/03/2002, Chiatellino, Rv. 221279): è stato rilevato che questo tipo di errori rappresenta il frutto di una svista, di un "lapsus" espressivo, da cui deriva il divario tra volontà del giudice e materiale rappresentazione grafica della stessa, con la conseguente difformità tra il pensiero del decidente e



l'estrinsecazione formale dello stesso, senza alcuna incidenza sul processo cognitivo e valutativo da cui scaturisce la decisione. In coerenza con la predetta natura dell'errore materiale è stata individuata anche la finalità della procedura di correzione ai sensi dell'art. 130 cod.proc.pen., che ha funzione meramente riparatoria, consistendo in una rettifica volta ad *"armonizzare l'estrinsecazione formale della decisione con il suo reale contenuto"* senza apportare nessuna modificazione essenziale del contenuto decisorio del provvedimento (Cass., Sez. Un., 18 maggio 1994, Armati, cit.), il che avvalorava anche la negazione della sua natura di mezzo di impugnazione. A nulla rileva sul piano sistematico che la stessa norma di legge, l'art. 625-bis cod. proc. pen., contempri entrambi gli strumenti: soltanto il ricorso straordinario per errore di fatto rappresenta un mezzo di impugnazione, mentre il ricorso relativo all'errore materiale, previsto nella medesima disposizione, rappresenta solo un rimedio correttivo speciale rispetto a quello previsto dall'art. 130 cod. proc. pen., che, al pari di questo, non incide sul contenuto della decisione ed elimina la difformità rispetto a quanto realmente statuito dal giudice, sicchè il suo esperimento non è soggetto al rispetto di un termine ed è sempre consentito.

1.3 Nella giurisprudenza di legittimità è stata altresì delineata la diversa nozione di errore di fatto, che è ravvisabile nei casi di travisamento degli atti interni al giudizio di legittimità e che può presentarsi nelle due forme dell'omissione o dell'invenzione: la prima ipotesi si realizza quando sia omessa la considerazione di uno o più motivi del ricorso per cassazione nel senso che le doglianze riguardanti un capo o punto della decisione siano totalmente pretermesse; la seconda ipotesi consiste nell'errore di percezione in cui sia incorsa la Corte di cassazione nella lettura degli atti del giudizio di legittimità. In entrambe le situazioni i vizi devono avere condizionato in modo decisivo il convincimento formatosi per l'inesatta o equivocata comprensione dell'ambito delle censure proposte col ricorso o delle risultanze processuali, in modo che ne sia derivata la pronuncia di una sentenza differente da quella che, in assenza dell'omissione o dell'errore, si sarebbe esitata. Quale ulteriore conseguenza si ricava in negativo che non rientrano nel concetto di "errore di fatto" gli errori di valutazione delle emergenze probatorie; gli errori di giudizio e di applicazione di norme di legge; gli errori percettivi che hanno inciso sul processo formativo della volontà dei giudici di merito, che, per essersi tradotti in un travisamento del fatto, devono essere dedotti con gli strumenti impugnatori ordinari, oppure mediante la domanda di revisione (Cass. sez. 1, nr. 17362 del 15/04/2009, Di Matteo, rv. 244067; S.U., nr. 37505 del 14/07/2011, Corsini, rv. 250527; Corte cost., sentenza n. 395 del 2000).


2. Tanto premesso, ritiene il Collegio che nel caso specifico si sia verificato un errore materiale nella formazione di due distinti fascicoli processuali, uno per

ciascun atto d'impugnazione, sebbene essi siano afferenti alla medesima posizione sostanziale ed allo stesso provvedimento impugnato e tale errore ha incolpevolmente indotto questa sezione a pronunciare l'ordinanza del 14/11/2018 in merito al solo atto d'impugnazione proposto personalmente dal (omissis). Per quanto l'effetto prodottosi consista nella mancata delibazione dei motivi articolati nell'autonomo atto impugnatorio proposto dal suo difensore, ciò nonostante quello in cui è incorsa la Corte di cassazione non è un errore percettivo di tipo omissivo, integrante il vizio denunciabile ai sensi dell'art. 625-bis, comma 1, cod. proc. pen., poiché non si è realizzato nella mancata considerazione di un atto facente parte dell'incarto processuale, sfuggito alla considerazione giudiziale per una svista o per la superficialità della disamina. Al contrario, l'assenza dell'atto pretermesso tra i documenti disponibili e compulsabili, perché non inserito nel fascicolo e persino ignorato nella sua esistenza in quel momento a causa del descritto disguido, ha impedito di esprimere una qualsiasi determinazione al riguardo ed a tale inconveniente deve porsi rimedio a tutela dei diritti insopprimibili della parte ricorrente, del tutto estranea alla situazione venutasi a creare, mediante la correzione dell'omissione materiale ai sensi dell'art. 625, comma 3, cod. proc. pen. nel testo vigente.

Può dunque formularsi il seguente principio di diritto: *"la mancata valutazione di un atto di ricorso per cassazione, proposto dal difensore dell'imputato avverso lo stesso provvedimento sfavorevole già impugnato personalmente dall'imputato con atto dichiarato inammissibile dalla Corte di cassazione a ragione della trasmissione in tempi differenti dei due atti di impugnazione da parte della cancelleria del giudice che l'ha pronunciato, costituisce un'omissione materiale, che deve essere emendata anche d'ufficio con la procedura di correzione di cui all'art. 625-bis, comma 3, cod. proc. pen., la cui attivazione non è soggetta al rispetto del termine di novanta giorni dalla deliberazione della sentenza, prescritto soltanto per il ricorso straordinario per errore percettivo"*.

Ne discende la revoca dell'ordinanza, emessa dalla prima sezione penale in data 14/11/2018, d'inammissibilità del ricorso personalmente proposto da (omissis) (omissis) e la necessità di una disamina contestuale di entrambi gli atti d'impugnazione, da considerarsi quali unico ricorso per cassazione, ancorchè articolati in modo autonomo e separato.

3. Se dunque, da un lato l'iniziativa assunta dal (omissis) risulta effettivamente inammissibile per non essere stata rispettata la prescrizione dettata dall'art. 613 cod. proc. pen. nel testo novellato dalla legge n. 103 del 2017, che esclude la legittimazione personale dell'imputato o del condannato a proporre da sé ricorso per cassazione, ma pretende l'intervento di un difensore abilitato al



patrocinio innanzi alle giurisdizioni superiori, dall'altro le doglianze espresse dal difensore, avv.to (omissis), meritano accoglimento.

3.1 Il giudice dell'esecuzione ha ritenuto di respingere l'opposizione proposta avverso l'ordinanza che ha applicato l'indulto nella misura di soli mesi sei e giorni cinque di reclusione e rideterminato in anni sei, mesi undici e giorni quindici di reclusione ed euro 37.000 la pena da eseguire in forza del decreto di unificazione di pene concorrenti, emesso dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Taranto il 24 novembre 2017.

3.2 Le argomentazioni poste a giustificazione della decisione parzialmente reiettiva della domanda non convincono.

3.2.1 In primo luogo, non è pertinente e nemmeno dirimente il rilievo circa la mancata deduzione con l'incidente di esecuzione del tema degli effetti dell'intervenuta unificazione per continuazione dei reati giudicati con le sentenze del G.i.p. del Tribunale di Taranto del 28 febbraio 2011, irrevocabile il 29 dicembre 2014 e del G.i.p. del Tribunale di Brindisi del 15 dicembre 2005, irrevocabile il 28 gennaio 2008, e della vanificazione dell'indulto già applicato in favore del ricorrente. Invero, la questione è stata posta in relazione alla richiesta di applicazione nella massima estensione possibile del provvedimento indulgenziale rispetto alla pena unica in esecuzione, risultante dal nuovo provvedimento di cumulo materiale conseguente al riconoscimento in sede esecutiva della continuazione, sicchè sino all'emissione del decreto del pubblico ministero l'interesse ad invocare il beneficio non era sussistente e nemmeno concreto. Inoltre, fondatamente la difesa ricorda, e va qui ribadito, che il provvedimento di cumulo è interpretato dalla giurisprudenza di legittimità quale atto amministrativo, suscettibile di essere modificato per intervento autonomo del pubblico ministero o disposto dal giudice dell'esecuzione al fine di adeguarlo al mutare della posizione esecutiva del condannato per fatti sopravvenuti.

3.2.2 Quanto all'ulteriore rilievo circa l'irrevocabilità della decisione di applicazione della continuazione e la mancata formulazione della richiesta di riconoscimento dell'indulto in uno con quella riguardante appunto la continuazione, si osserva che non può addebitarsi all'interessato di non avere impugnato il provvedimento a lui favorevole che aveva unificato ai sensi dell'art. 81 cpv. cod. pen. i reati giudicati con le sentenze indicate ai punti 2) e 3) del decreto di cumulo, in quanto sfornito di qualsiasi interesse al riguardo. L'interesse è sorto, invece, dalla considerazione che l'indulto era stato concesso in riferimento alla sola pena di anni quattro, mesi due di reclusione ed euro 18.000 di multa, di cui alla sentenza del G.i.p. del Tribunale di Brindisi del 15 dicembre 2005 e che successivamente tale pena è venuta meno in quanto tale, perché, unificati i reati per continuazione con quelli di cui alla sentenza del G.i.p. del Tribunale di Taranto del 28 febbraio 2011,

irrevocabile il 29/12/2014, la stessa è stata rideterminata in entità inferiore e pari ad anni due, mesi undici, giorni dieci di reclusione.

3.2.3 Pertanto, avrebbe dovuto verificarsi la possibilità di dare attuazione alla regola stabilita dall'art. 174, comma 2, cod. pen., per il quale "nel concorso di più reati, l'indulto si applica una sola volta, dopo cumulate le pene, secondo le norme concernenti il concorso dei reati", disposizione interpretata dalla giurisprudenza di questa Corte nel senso che, quando debbano eseguirsi pene inflitte con più sentenze distinte di condanna, l'indulto si applica non sulla singola pena, ma su quella determinata a seguito di provvedimento di unificazione ai sensi dell'art. 663 cod. proc. pen. (Cass., sez. 1, n. 8115 dell'11/02/2010, Di Rocco,rv. 246386; conformi: sez. 1, n. 32017 del 17/05/2013, Giuliano, rv. 256296; sez. 1, n. 264 del 06/12/2007, dep. 2008, Bordoni, rv. 238773sez. 1, n. 46279 del 13/11/2007, Patane', rv. 238427;


L'ordinanza impugnata risulta dunque viziata da omessa applicazione della norma di legge citata e da motivazione manifestamente illogica; va dunque annullata con rinvio al Tribunale di Taranto per nuovo esame dell'opposizione proposta dal (omissis) .

#### P. Q. M.

Revoca l'ordinanza nr. 7082 del 2019 emessa dalla prima sezione penale della Corte di cassazione ed annulla l'ordinanza impugnata del Tribunale di Taranto in data 16 luglio 2018 con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Taranto.

Così deciso in Roma, il 21 maggio 2019.

Il Consigliere estensore

Monica Boni  


Il Presidente

Antonella Patrizia Mazzei  
